



## IMPOSTE SUL REDDITO

# **La ripartizione dei contributi GSE ai membri delle CER costituite in forma di enti non commerciali**

di Mauro Muraca

Convegno di aggiornamento

## **Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche**

[Scopri di più](#)

Molto alta l'attenzione dell'opinione pubblica sul tema delle **comunità energetiche rinnovabili** (CER), alla luce anche degli importanti incentivi (in gran parte di provenienza comunitaria) messi a disposizione per **favorire la transizione energetica**.

Tra questi incentivi si segnala una **vantaggiosa tariffa incentivante** (per la durata di 20 anni), da applicarsi sull'energia condivisa (o meglio, virtualmente consumata) dagli stessi membri della Comunità energetica **durante le ore di esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile** appartenenti alla **medesima configurazione**.

Nel dettaglio, è riconosciuta alla CER una tariffa incentivante costituita da una **parte fissa** (80 euro sotto i 200 kW, 70 euro tra 200 kW e 600 kW e 60 euro sopra i 600 kW) e una **parte variabile** (da un minimo di zero euro ad un massimo di 40 euro/MWh), a **cui si aggiunge la maggiorazione** di 4 euro/MWh, per le **regioni del centro Italia** (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo) e di 10 euro/MWh per le regioni **del nord Italia** (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto).

Oltre alla tariffa incentivante sull'energia elettrica condivisa, spetta alla CER anche un **corrispettivo di valorizzazione** (definito dall'ARERA) a rimborso di alcune componenti tariffarie che, per il 2024, ammonta a 10,57 €/MWh.

I produttori degli impianti ammessi in una Comunità energetica possono, inoltre, valorizzare tutta l'energia immessa in rete, **cedendola al mercato o richiedendone il ritiro al GSE**, tramite il **servizio del Ritiro Dedicato** (prezzo minimo garantito per l'anno 2024 pari a 46,4 €/MWh fino a 1.500 MWh).

Dal punto di vista prettamente fiscale, stando ai chiarimenti di prassi in materia ([risposta a interpello n. 37/2022](#)), la **Tariffa incentivante** sull'energia elettrica condivisa e il **corrispettivo di valorizzazione non assumono rilievo**, ai fini delle imposte dirette, **se la Comunità opera come soggetto non commerciale**. Diversamente, le **somme incassate** dalla comunità energetica



per la **cessione dell'energia tramite il servizio del ritiro dedicato** (RID) assumono rilevanza fiscale solo **per la quota di energia ceduta** (eccedente l'autoconsumo istantaneo).

Da qui la problematica circa il corretto trattamento impositivo da riservare a **tal i ultimi importi**, qualora **incassati direttamente dalla CER** (e da questa distribuiti), in forza di un **rapporto di mandato senza rappresentanza** - sottoscritto appunto tra la comunità energetica (in persona del suo referente) e i singoli partecipanti - per la «gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE».

La problematica è stata affrontata e risolta nel contesto della [risoluzione n. 37/E di ieri, 22.7.2024](#), con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito al trattamento fiscale della **ripartizione dei contributi GSE ai membri delle CER** costituite in forma di **enti non commerciali**. L'agenzia delle entrate preliminarmente ricorda che il corrispettivo ricevuto dal GSE è attribuito ai partecipanti **assume rilevanza reddituale in capo ai singoli membri** (e non in capo alla CER), con l'applicazione del trattamento fiscale in base alla **natura propria del soggetto**. Così, ad esempio, rientrano nella categoria dei **redditi diversi (articolo 67, comma 1, lettera i), Tuir**, i **corrispettivi incassati da un gruppo di condomini composti da persone fisiche** (che non esercitano attività d'impresa), ovvero da un **gruppo di comunità energetiche strutturate come enti non commerciali** ([risoluzione n. 18/E/2021](#) e [risposta interpello n. 37/2022](#)).

Un altro importante chiarimento contenuto nella [risoluzione n. 37/E/2024](#) – che attiene l'aspetto civilistico/giuridico, piuttosto che quello fiscale - è quello secondo cui **l'attribuzione degli incentivi incassati dalla CER** costituita nella forma di **Ente del terzo settore** ai propri associati **non costituisce aggiramento del principio sancito** dall'articolo 8 del C.T.S., il **quale vieta “la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali”**.

Secondo l'Agenzia delle entrate, infatti, posto che “*l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari*” **deve escludersi che “l'attribuzione degli incentivi ricevuti dalla CER ai partecipanti della Comunità medesima possa considerarsi distribuzioni di utili, non costituendo tali incentivi «profitti finanziari»**”.